

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Troccia n. 4

Min

Stefano

La Corte d'Appello di XXX,  
alla udienza del 14 settembre 2015, con l'intervento del Pubblico  
Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. XXX e con l'assistenza del  
cancelliere YYY, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale a carico di XYZ, libero, assente, difeso dall'avv. AAA, presente,  
appellante avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di YYY emessa il 17 settembre 2015,  
con redazione contestuale dei motivi, con la quale in relazione al reato di cui all'art. 453 n. 4  
c.p., veniva dato il seguente dispositivo: *"Visto l'art. 533 e 535 c.p.p. dichiara XYZ  
colpevole del delitto ascrittogli e, con la diminuzione per il rito abbreviato, lo condanna  
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 400, 00 di multa, oltre al  
pagamento delle spese processuale"*

CONCLUSIONI: il Pubblico Ministero conclude per la conferma della sentenza;  
il difensore dell'imputato conclude riportandosi ai motivi di appello, chiedendone  
l'accoglimento.

Fatto e diritto

XYZ — imputato del delitto di cui all'art. 453 c.p. per aver ricevuto da QZT n. 159 banconote  
contraffatte, per il valore di euro 4.950 — proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale  
di YYY con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed  
euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 453 n. 4 c.p., oltre che al pagamento delle  
spese processuali.

All'uopo esponeva che la decisione era nulla perché si ravvisava un contrasto tra dispositivo e  
motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute  
nella parte motiva, ma non applicate in dispositivo) e, comunque, non erano indicati nel  
dispositivo gli articoli applicati in relazione al rito abbreviato. Comunque, il reato doveva  
ritenersi impossibile, poiché le banconote erano state "palesamente" falsificate. Infine, andava  
applicata la fattispecie di cui all'art. 455 c.p. e la pena contenuta nel minimo.

L'appello è infondato e la sentenza di primo grado va confermata.

Quanto al **primo motivo**, la giurisprudenza ha chiarito che non è configurabile la nullità  
della sentenza, qualora nel dispositivo non vengano menzionati gli articoli di legge  
applicati, se dall'omissione non deriva l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi  
essenziali (Cass. 16 giugno 2010, n. 27185). Nel caso di specie, nel dispositivo era  
menzionato espressamente che veniva applicato il rito abbreviato con la diminuzione  
relativa, per cui non vi è alcuna incompletezza rilevante ai sensi del terzo comma dell'art.  
546 c.p.p. Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina, poi, nullità della  
sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello  
giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione  
dell'errore materiale.

Anche il **secondo motivo** di appello è infondato.

È noto che, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato  
impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" dalla  
generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo  
giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in

as. - Alfano

considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio e alle circostanze nelle quali esso avviene (Cass. 15 dicembre 1993, Bonzi). Nel caso di specie, tutto ciò non è provato. Il riferimento, contenuto nel rapporto di P.G., alla "palese" falsità derivava dal fatto che le banconote riportavano, tutte, lo stesso numero di serie ed apparivano contraffatte all'occhio, comunque esperto, della polizia giudiziaria, mentre di certo la falsificazione sarebbe risultata difficilmente riscontrabile da soggetti privi di specifica esperienza.

Il **terzo motivo** d'appello è infondato.

In sede di perquisizione, dopo il rinvenimento delle banconote, la polizia giudiziaria le mostrava all'imputato, il quale – come si legge nel verbale di perquisizione – “spontaneamente riferiva” di aver ricevuto le banconote da tale QZT, che sembrava essere nel giro dei falsari, con il quale si accordò per la spartizione del ricavato dalla spendita del denaro falso. È noto che ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 453 c.p. è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata, attraverso più soggetti, con i falsificatori, a nulla rilevando che gli intermediari possano essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria anche dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, mentre per l'integrazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate), non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto (Cass. 3 giugno 2010, n. 26189; Cass. 19 febbraio 2009, n. 14819). Nel caso di specie, è stato lo stesso indagato a confessare spontaneamente di aver ricevuto le banconote false da persona che era nel giro dei falsari e non rileva, ai fini del riconoscimento del reato in contestazione, che i falsificatori siano rimasti sconosciuti. Né può dubitarsi della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato pur in assenza del difensore, poiché il divieto di cui all'art. 350 comma 7 c.p.p. opera in dibattimento, fatte salve comunque le contestazioni, ma non anche in sede di giudizio abbreviato, così come affermato univocamente dalla giurisprudenza di legittimità.

Infine, il primo giudice ha fatto buon governo della sua discrezionalità nel determinare la dosimetria della pena, anche perché nell'appello la richiesta di riduzione della pena viene collegata alla derubricazione del reato alla fattispecie di cui all'art. 455 c.p., che, come detto, non può essere applicata.

Segue la condanna al pagamento delle maggiori spese processuali.

P.Q.M.

letto l'art. 599 c.p.p., la Corte conferma la sentenza del G.u.p. del Tribunale di YYY appellata dall'imputato, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

---

Rediga il candidato un atto di ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato

CS - 